

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2779}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGGIONI, SANGALLI, ALIVERTI, BOLDRIN, CORÀ,
MIOTTI CARLI AMALIA

Presentata il 21 febbraio 1974

Norme per la sistemazione dei coadiutori giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, consente ai presidenti dei tribunali ed ai dirigenti delle preture, di assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria delle sezioni per le controversie di lavoro, in attesa che siano espletati i concorsi da bandirsi dal Ministero di grazia e giustizia per la copertura dei posti.

L'articolo unico, comma settimo della legge 8 novembre 1973, n. 685 — che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'amministrazione della giustizia — autorizza i vari capi degli uffici giudiziari, nell'ambito della rispettiva competenza, a provvedere all'assunzione temporanea di personale per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia « nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari ».

Il legislatore, quindi, ha previsto che il personale assunto ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per le esigenze degli uffici di cancelleria delle sezioni per le controversie del lavoro e quello assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito con legge 8 novembre 1973, n. 685, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia, non sia destinato alle sole esigenze di lavoro di ca-

rattere eccezionale e straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ma anche per l'espletamento dei normali compiti di istituto, in attesa che possa essere assorbito in organico il personale che risulterà vincitore di appositi concorsi.

Pertanto, nel momento stesso in cui ci si è preoccupati di restituire agli uffici giudiziari pressoché paralizzati un minimo di funzionalità, è stato altresì riconosciuto ai nuovi assunti un preciso ruolo nonché specifici compiti d'istituto e non solo funzioni di carattere eccezionale. Il ricorso alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, venne invocato solo per motivi di urgenza perché di fatto la posizione di tali dipendenti è di piena parità con tutti gli altri della medesima qualifica e con mansioni corrispondenti.

Per impedire, per altro, un continuo avvicinarsi di personale inesperto nei vari uffici di cancelleria e per consentire a quello finalmente assunto di dedicarsi con serenità al proprio lavoro, è indispensabile che al personale sia reso applicabile il disposto di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nell'interesse e per un migliore funzionamento degli uffici giudiziari, secondo le modifiche suggerite dalla presente proposta di legge.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo nel vostro pieno consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito con legge 8 novembre 1973, n. 685, prestino servizio presso gli uffici giudiziari almeno dal 1° gennaio 1974 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, sono collocati nella categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, con la qualifica di coadiutore dattilografo giudiziario non di ruolo.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo della corrispondente categoria esecutiva. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.